

164.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 2 — Divieto di cumulo del credito d'imposta per le nuove assunzioni con le misure per l'emersione del lavoro sommerso) .....	9
Missioni vavevoli nella seduta del 25 giugno 2002 .....	3	(Sezione 3 — Soppressione dell'ispettorato dei monopoli di Stato a Messina) .....	10
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Adesione di deputati a proposte di legge; Ritiro di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 4 — Recupero da parte dell'INPS delle somme corrisposte indebitamente ai pensionati) .....	11
Proposta di modificazione al regolamento (Annunzio) .....	5	(Sezione 5 — Sospensione dell'attività dello stabilimento acciai speciali Terni a Torino) .....	12
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	5	<b>Disegno di legge n. 1927</b> .....	13
Documenti ministeriali (Trasmissioni).....	7	(Sezione 1 — Parere della I Commissione) .	13
Nomina ministeriale (Comunicazione) .....	8	(Sezione 2 — Parere della V Commissione) .	13
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo .....	8	(Sezione 3 — Articolo 1 ed emendamento) .	13
Atti di controllo e di indirizzo .....	8	(Sezione 4 — Articolo 2, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	14
<b>Interrogazioni</b> .....	9		
(Sezione 1 — Relazione del SECIT per l'anno 2000 sulla lotta all'evasione fiscale) .....	9		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 5 — Articolo 3, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	20	(Sezione 11 — Articolo 9 ed emendamenti) .	34
(Sezione 6 — Articolo 4 ed emendamento) .	23	(Sezione 12 — Articolo 10 ed emendamenti) ..	34
(Sezione 7 — Articolo 5 ed emendamenti) .	23	(Sezione 13 — Articolo 11 ed emendamenti) ..	36, 37
(Sezione 8 — Articolo 6 ed emendamenti) .	26, 27	(Sezione 14 — Articolo 12 ed emendamenti) ..	37, 38
(Sezione 9 — Articolo 7 ed emendamenti) .	29	(Sezione 15 — Articolo 13 ed emendamenti) ..	38
(Sezione 10 — Articolo 8 ed emendamenti) .	32	(Sezione 16 — Articolo 14 ed emendamento) .	39
		(Sezione 17 — Ordini del giorno) .....	39

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 25 giugno 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Caldarola, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Franz, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorggetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Miccichè, Mussi, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sgarbi, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Caldarola, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Franz, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorggetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè,

Molgora, Mussi, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sgarbi, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 24 giugno 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

VITALI e MARRAS: « Modifica all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, recante provvidenze per il personale della magistratura » (2897);

MASSIDDA: « Disciplina in materia di cumulo tra redditi di lavoro e di pensione e di finanziamento della protezione sociale per anziani non autosufficienti » (2898).

Saranno stampate e distribuite.

**Modifica del titolo  
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 2596, d'iniziativa dei deputati ROSSIELLO ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Disciplina dell'attività agrituristica e del turismo rurale ».

### **Adesione di deputati a proposte di legge.**

La proposta di legge REALACCI ed altri: « Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti » (1174) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Merlo.

La proposta di legge DUILIO ed altri: « Disposizioni per la conservazione degli organi antichi e la tutela dell'arte organaria » (1926) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Bimbi.

La proposta di legge ASCIERTO: « Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate collocati nella riserva o in congedo assoluto » (2011) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rositani.

La proposta di legge ZANELLA ed altri: « Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali » (2467) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Bonito.

La proposta di legge FISTAROL ed altri: « Istituzione di agenzie nazionali in materia di sicurezza alimentare » (2503) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lucchese.

La proposta di legge VASCON ed altri: « Interventi in materia di gestione delle risorse idriche » (2514) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Giulio Conti e Ricciuti.

La proposta di legge BUONTEMPO ed altri: « Introduzione dell'articolo 602-bis del codice penale concernente lo sfruttamento del lavoro reso in condizioni di schiavitù » (2659) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Ricciuti.

La proposta di legge CALZOLAIO: « Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, con allegati, adottato dalla trentunesima riunione della

Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001 » (2674) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Sandi.

La proposta di legge DI VIRGILIO ed altri: « Interventi in favore dei soggetti incontinenti, stomizzati e portatori di malformazioni ano-rettali » (2727) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lucchese.

La proposta di legge FASSINO ed altri: « Nuove disposizioni contro la mafia » (2779) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Giulietti, Lulli e Manzini.

La proposta di legge SPINI ed altri: « Nuova denominazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » (2785) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Bogi, Camo, Armando Cosutta, Diliberto, Rizzo e Tanoni.

La proposta di legge AGOSTINI ed altri: « Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni a tutela degli acquirenti della prima casa in caso di insolvenza del venditore » (2821) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Burlando, Diana, Ottone e Zanotti.

### **Ritiro di una proposta di legge.**

Il deputato Perrotta ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

PERROTTA: « Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni bancarie » (2834).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

GAZZARA ed altri: « Disposizioni in materia di personale dipendente da pub-

bliche amministrazioni » (2204) *Parere delle Commissioni II, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI.*

*IX Commissione (Trasporti):*

« Modifiche alla legge 22 marzo 2001, n. 85, e disposizioni per la revisione del nuovo Codice della strada » (2851) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XII Commissione (Affari sociali):*

FISTAROL ed altri: « Istituzione di agenzie nazionali in materia di sicurezza alimentare » (2503) *Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

RAVA ed altri: « Istituzione dell'Agenzia per la sicurezza alimentare » (2504) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VIII, X, XI, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Annunzio di una proposta di modificazione al regolamento.**

In data 24 giugno 2002 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento d'iniziativa del deputato:

GIACHETTI: « Articolo 56: norme relative al caso di prorata mancata elezione di membri di collegi » (doc. II, n. 7).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta per il regolamento.

**Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma,

della legge 11 marzo 1953 n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, è inviata alla sottoindicata Commissione competente per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali) con lettera in data 20 giugno 2002:

Sentenza n. 254 del 17-20 giugno 2002 (doc. VII, n. 173), con la quale:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui dispone che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il mancato recapito di telegramma;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 249, primo inciso, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Reggio Calabria;

*alla IX Commissione permanente (Trasporti).*

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

Sentenza n. 255 del 17-20 giugno 2002 (doc. VII, n. 174) con la quale:

dichiara che non spetta allo Stato dare attuazione, con un procedimento nel quale non è stata assicurata la partecipazione della regione siciliana, alla ri-

serva a favore dell'erario statale prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e conseguentemente:

annulla il decreto dirigenziale del Ministero delle finanze del 21 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1997, n. 120, recante « Modalità di liquidazione e di pagamento delle imposte ipotecarie e catastali, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili relativi alle successioni », limitatamente all'articolo 3, nella parte in cui dispone che la tassa ipotecaria (codice 7092) è versata per intero alla Tesoreria provinciale dello Stato;

annulla la circolare del Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, dell'8 luglio 1997, n. 196/E, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1997, n. 163, recante direttive in ordine all'« Anticipo d'imposta sui trattamenti di fine rapporto. Articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, commi da 211 a 213, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 », limitatamente al paragrafo 7, nella parte in cui dispone che le somme da esso previste sono versate per intero all'erario dello Stato;

annulla la circolare del Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, del 4 luglio 1997, n. 190/E, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1997, n. 160, recante direttive in materia di « Chiusura delle liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie. Articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 1997) », limitatamente alla parte in cui dispone che le somme di cui al codice 1452, denomi-

nato « chiusura lite fiscale pendente », sono versate per intero all'erario dello Stato;

*alla V Commissione permanente (Bilancio).*

Sentenza n. 256 del 17-20 giugno 2002 (doc. VII, n. 175) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54, dell'articolo 6, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 503 del 1992, come modificato dall'articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 37, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Roma;

*alla XI Commissione permanente (Lavoro).*

Sentenza n. 257 del 17-20 giugno 2002 (doc. VII, n. 176) con la quale:

dichiara che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, per le quali è in corso davanti al tribunale di Roma giudizio civile;

annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 novembre 1998;

*alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).*

Sentenza n. 258 del 17-20 giugno 2002 (doc. VII, n. 177) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), ora articolo 14 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria regionale di Genova;

*alla VI Commissione permanente (Finanze).*

Sentenza n. 259 del 17-20 giugno 2002 (doc. VII, n. 178) con la quale:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 68, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal tribunale di Latina;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale), convertito nella legge 20 marzo 1998, n. 52 e dell'articolo 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal tribunale di Latina;

*alla XI Commissione permanente (Lavoro).*

#### **Trasmissione dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.**

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 18 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27, la relazione sull'attività svolta dall'Agenzia spaziale italiana (ASI), riferita all'anno 2001 (doc. XCIV, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

#### **Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettere del 20 giugno 2002, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data: agli ordini del giorno in Assemblea BURANI PRO-CACCINI ed altri n. 9/2049/1, accolto dal Governo e GIACCO ed altri n. 9/2049/2, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 febbraio 2002, concernenti ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo; alle risoluzioni conclusive in Commissione RIVOLTA ed altri n. 8/00010 e CALZOLAIO ed altri n. 8/00011, approvate dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) il 12 marzo 2002, concernenti la situazione dei detenuti politici in Turchia ed alla risoluzione conclusiva in Commissione CALZOLAIO ed altri n. 8/00013, modificata, accolta ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) il 18 aprile 2002, concernente la marcia Perugia-Assisi per la pace in Medio Oriente.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse rispettivamente: alla III Commissione (Affari esteri e comunitari) e alla Commissione parlamentare per l'infanzia, alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competenti per materia.

**Comunicazione di una  
nomina ministeriale.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di direzione dell'ufficio IV del dipartimento per le politiche comunitarie, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, al dottor Federico FAUTTILLI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea).

**Richiesta di parere parlamentare  
su atti del Governo.**

Il ministro per rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali dell'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (116).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 luglio 2002. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 10 luglio 2002.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

## INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 – Relazione del SECIT per l'anno 2000 sulla lotta all'evasione fiscale)*

**A)**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la relazione del Secit per l'attività svolta nel 2000 evidenzia il più totale fallimento della lotta all'evasione fiscale asseritamente portata avanti dal Governo di centro-sinistra nel corso della XIII legislatura;

a giudizio dell'interrogante, il Secit avrebbe chiaramente evidenziato l'irresponsabile demagogia del Governo di centro-sinistra, attraverso previsioni gonfiate dei possibili incassi della lotta all'evasione, basate su accertamenti di improbabile realizzo finale;

in ragione di tale impostazione di natura esclusivamente demagogico-propagandistica, a fronte di una previsione di incassi da evasione di 16 mila miliardi di lire, l'incasso effettivo è stato di 6 mila e 300 miliardi di lire —:

quali iniziative intenda assumere, abbandonando impostazioni meramente demagogiche, per creare un'effettiva e seria corrispondenza fra le previsioni di incasso da evasione fiscale e le somme concretamente incassate. (3-00210)

*(18 settembre 2001)*

*(Sezione 2 – Divieto di cumulo del credito d'imposta per le nuove assunzioni con le misure per l'emersione del lavoro sommerso)*

**B)**

LEO, LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LA STARZA, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

sulla stampa specializzata (*Il Sole 24 Ore* del 17 ottobre 2001) è apparsa la notizia che il Governo non ritiene cumulabile il credito d'imposta per le nuove assunzioni (di cui all'articolo 7 della legge

finanziaria per l'anno 2001) con le misure introdotte per l'emersione del lavoro sommerso (di cui agli articoli 1-3 del cosiddetto « provvedimento dei 100 giorni »);

tale interpretazione si pone in contrasto sia con le richiamate disposizioni, che, non prevedendo la non cumulabilità, consentono, in presenza dei relativi presupposti, di fruire delle due agevolazioni, sia con la relazione ministeriale al « provvedimento dei 100 giorni », che lascia intendere che i citati benefici sono cumulabili —:

se intenda chiarire in modo esplicito che i ricordati benefici si rendono entrambi applicabili in presenza delle condizioni previste dalle rispettive norme.

(3-00346)

(23 ottobre 2001)

**(Sezione 3 — Soppressione dell'ispettorato dei Monopoli di Stato a Messina)**

**C)**

D'ALIA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

da recenti notizie si apprende che presso la direzione generale dei Monopoli di Stato si discute il riassetto dell'amministrazione medesima, che prevede la soppressione di alcuni ispettorati e la conseguente redistribuzione delle province per l'aggregazione degli stessi;

tale riassetto comporterà la chiusura dell'ispettorato di Messina e la contestuale creazione di una sezione staccata dell'unico ispettorato regionale, con sede a Palermo;

l'ispettorato di Messina è uno degli uffici periferici a più ampia competenza territoriale, estendendo la propria attività amministrativa su ben quattro province (Reggio Calabria, Messina, Catania e Siracusa) ad alta intensità amministrativa;

l'originaria delimitazione della competenza territoriale dell'ispettorato di Messina è stata effettuata con preciso riferimento alla posizione geografica di tale provincia rispetto alle altre quattro, essendo la città di Messina situata al centro dell'intera area di competenza territoriale ed essendo facilmente raggiungibile, anche dalle zone più periferiche, grazie all'agevole e rapida viabilità autostradale e ferroviaria esistente;

un'eventuale soppressione dell'ispettorato di Messina, con il conseguente accorpamento al congenere di Palermo, determinerebbe da un lato un grave disagio all'utenza, a causa del difficoltoso raggiungimento della nuova sede, con notevole dispendio di tempo, dall'altro un ritardo nel disimpegno dei compiti di istituto per l'ufficio di Palermo;

inoltre, l'eventuale accorpamento dell'ispettorato di Messina a quello di Palermo comporterebbe l'estensione della competenza territoriale dell'ispettorato di Cosenza alla provincia di Reggio Calabria e, pertanto, gli utenti di tale provincia incontrerebbero notevoli difficoltà nel raggiungimento della sede di quell'ispettorato, a causa della carenza delle vie di comunicazione stradali, autostradali e ferroviarie, e soprattutto per l'impervietà di estese zone al confine con le due province;

il mantenimento dell'ispettorato di Messina, oltre ad evitare disagi e disservizi agli utenti, compresi quelli residenti nell'arcipelago delle isole Eolie, il cui territorio rientra nella competenza di questo ispettorato, potrebbe utilmente inquadarsi in un programma di riqualificazione produttiva di alcuni beni di proprietà dell'amministrazione, attualmente non utilizzati;

infatti, a pochi chilometri da Messina è ubicato un immobile inutilizzato di rilevante superficie, in passato adibito a Manifattura tabacchi, sito in prossimità dello scalo ferroviario locale: tale struttura potrebbe essere convenientemente e produttivamente destinata ad autoparco per il ricovero degli automezzi sequestrati in

occasione dell'attività di repressione del contrabbando, oppure concessa in affitto, o ad altro titolo, alla provincia di Messina che già ne detiene una parte;

la prospettiva della soppressione dell'ispettorato di Messina sarebbe inoltre in netto contrasto con le linee programmatiche, a medio termine, dell'attività politico-amministrativa dello Stato, tese ad individuare le più idonee soluzioni per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, al fine di attuare una più completa integrazione tra le due province di Reggio Calabria e Messina e, sostanzialmente, tra le regioni Calabria e Sicilia;

l'eventuale soppressione dell'ispettorato di Messina determinerebbe altresì un problema di utilizzo del personale impiegato, che difficilmente potrebbe essere assorbito negli uffici finanziari della provincia, i quali attualmente registrano un notevole esubero di dipendenti, e analoga situazione è riscontrabile negli uffici delle altre province siciliane;

al contrario, l'ispettorato di Messina, per effetto della recente estensione delle proprie competenze istituzionali ad altri settori dell'attività finanziaria dello Stato (settore giochi, compreso il Bingo, depositi fiscali), avrebbe necessità di incrementare la propria pianta organica del personale dipendente, anche al fine di rendere più capillare e funzionale il disimpegno delle proprie attività —:

se, alla luce di quanto sopra esposto, il Ministro interrogato intenda intervenire per evitare la soppressione dell'ispettorato di Messina o il suo declassamento a semplice sezione staccata dell'ispettorato di Palermo, che comporterebbe, oltre che un grave disagio per gli utenti, un notevole disservizio nell'assolvimento dei compiti di istituto per l'unico ufficio regionale periferico, non agevolmente raggiungibile in tempi brevi, e creerebbe un serio problema di utilizzazione del personale impiegato nella struttura, con conseguente dispersione delle capacità professionali acquisite;

quali provvedimenti intenda il Ministro interrogato adottare per garantire il mantenimento dell'organo ispettivo e migliorare l'efficienza e la produttività del servizio. (3-00660)

(7 febbraio 2002)

**(Sezione 4 — Recupero da parte dell'INPS delle somme corrisposte indebitamente a pensionati)**

**D)**

GIANNI MANCUSO e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

continua a far discutere, sul piano giuridico e sul piano sociale, l'iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) di effettuare trattenute ai pensionati per eventuali somme erroneamente versate in eccedenza rispetto al dovuto;

appare equo pensare che il recupero delle somme corrisposte indebitamente si possa attivare soltanto nel caso in cui tali eccedenze siano state ricevute ed incassate con dolo dell'interessato;

recuperando indiscriminatamente e coattivamente le somme erroneamente pagate, si creano gravissimi problemi per le famiglie dei pensionati —:

se non ritenga di assumere le adeguate iniziative, anche di carattere normativo, affinché sia riformata la materia, prevedendo il principio di recuperabilità delle somme versate in eccedenza ai titolari di pensione connesso all'accertamento del dolo del destinatario che ha beneficiato dell'erogazione indebita. (3-00394)

(8 novembre 2001)

**(Sezione 5 – Sospensione dell'attività dello stabilimento acciai speciali Terni a Torino)**

**E)**

NIGRA, VIOLANTE, VERNETTI, MORGANDO, BENVENUTO, CIMA, CHIANGALE, DAMERI, BUGLIO, BUEMI e MERLO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

domenica 24 marzo 2002 si è sviluppato un incendio nello stabilimento Acciai speciali Terni, situato in corso Regina Margherita a Torino;

l'edificio potrebbe essere stato gravemente danneggiato, compromettendo l'agibilità di parti non direttamente interessate dall'incendio;

nello stabilimento nel quale si svolge l'attività lavorano oltre 500 dipendenti, che rischiano di essere sospesi dall'attività lavorativa per un periodo di tempo ad oggi non definito —:

quali provvedimenti urgenti intenda adottare il Governo per fronteggiare la grave situazione determinatasi, al fine di tutelare i dipendenti dell'azienda nel periodo di tempo necessario per riattivare l'attività produttiva. (3-00840)

(27 marzo 2002)

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO TRA LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL REGNO DI SPAGNA, IL REGNO DI SVEZIA E IL REGNO UNITO DELLA GRAN BRETAGNA E DELL'IRLANDA DEL NORD RELATIVO ALLE MISURE PER FACILITARE LA RISTRUTTURAZIONE E LE ATTIVITÀ DELL'INDUSTRIA EUROPEA PER LA DIFESA, CON ALLEGATO, FATTO A FARNBOROUGH IL 27 LUGLIO 2000, NONCHÉ MODIFICHE ALLA LEGGE 9 LUGLIO 1990, N. 185 (1927)**

**(A.C. 1927 – Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

**(A.C. 1927 – Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE;

*sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**PARERE CONTRARIO**

sull'emendamento 14.1 De Tomas, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di copertura finanziaria;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1.

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

**(A.C. 1927 – Sezione 3)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica

federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

**1. 1.** Detomas.

**(A.C. 1927 - Sezione 4)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 55 dell'Accordo quadro stesso.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**2. 2.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. - 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a de-

correre dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi 9 luglio 1990, n. 185, 29 ottobre 1997, n. 374, 26 marzo 1999, n. 106, e 30 luglio 1998, n. 290.

**2. 46.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. - 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, compatibilmente con quanto stabilito dalle leggi 9 luglio 1990, n. 185, 29 ottobre 1997, n. 374, 26 marzo 1999, n. 106, e 30 luglio 1998, n. 290.

**2. 49.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. -1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi 9 luglio 1990, n. 185, 29 ottobre 1997, n. 374, 26 marzo 1999, n. 106, e 30 luglio 1998, n. 290.

**2. 47.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. - 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi 9 luglio 1990, n. 185, 29 ottobre 1997, n. 374, 26 marzo 1999, n. 106, e 30 luglio 1998, n. 290.

**2. 48.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 3, 5, 19 e 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e dalle leggi 29 ottobre 1997, n. 374, 26 marzo 1999, n. 106, e 30 luglio 1998, n. 290.

**2. 51.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e dalle leggi 29 ottobre 1997, n. 374, 26 marzo 1999, n. 106, e 30 luglio 1998, n. 290.

**2. 50.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 3, 5, 19 e 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e dalle leggi 29 ottobre 1997, n. 374, e 30 luglio 1998, n. 290.

**2. 52.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1,

2, 3, 5, 19 e 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e dalla legge 26 marzo 1999, n. 106.

**2. 53.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 8.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, compatibilmente con quanto stabilito dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 11.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 9.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 10.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 39.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 13, 16, 18, 19, 23, 25, 26 e 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 40.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 3, 9, 13, 16, 19, 25 e 26 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 41.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 3, 9 e 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 42.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1, 2 e 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 43.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 45.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 44.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 12.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a de-

correre dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 13.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 14.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 15.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 16.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto

dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 17.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 18.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 19.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 20.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 21.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 22.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 23.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 24.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 25.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a de-

correre dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 15 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 26.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 16 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 27.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 28.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 18 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 29.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto

dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 30.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 20 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 31.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 32.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 22 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 33.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 23 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 34.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 35.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 25 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 36.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 26 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 37.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 38.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a de-

correre dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso.

**2. 7.** Detomas.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* Piena ed.

**2. 4.** Detomas.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* ed intera.

**2. 5.** Detomas.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,

**2. 3.** Detomas.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* , in conformità a quanto disposto dall'articolo 55 dell'Accordo quadro stesso.

**2. 6.** Detomas.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. — 1. Alla piena ed intera esecuzione dell'Accordo quadro di cui all'articolo 1 si applicano, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, la normativa e le procedure previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 02.** (già 2. 1.) Grandi, Ruzzante, Pinotti, Gasperoni, Bellini, Lettieri.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. — 1. In nessun caso le previsioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 possono essere intese per aggirare, eludere o diminuire l'efficacia delle prescrizioni contenute all'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. Il Governo riferisce entro trenta giorni alle Camere sugli esiti degli even-

tuali ricorsi alle procedure di consultazione e decisione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1 per i programmi ai quali l'Italia partecipi a qualsiasi titolo.

**2. 01.** Deiana, Pisapia, Mantovani, Vendola.

**(A.C. 1927 — Sezione 5)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 3.**

1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'*embargo* totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE); »;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa; ».

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL  
DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 3.**

*Sopprimerlo.*

**3. 7.** Detomas.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

- \* **3. 2.** Minniti, Ruzzante, Rotundo, Ottone, Luongo, Grandi, Lucà, Bellini, Molinari, Lumia, Innocenti, Angioni, Raffaella Mariani, Lucidi, Pistone, Manzini, Crisci, Pisa, Calzolaio, Lolli, Montecchi, Bolognesi, Sereni, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Intini, Pinotti, Gasperoni, Lettieri.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

- \* **3. 4.** Deiana, Pisapia, Mantovani, Vendola.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

- \* **3. 9.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da:* sono responsabili *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* tollerino violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo.

- 3. 12.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da:* di gravi violazioni *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* di violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo o danno sostegno ad altri governi o ad organizzazioni politiche o militari responsabili di tali violazioni.

- 3. 15.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da:* di gravi violazioni *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* di violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo o danno sostegno ad altri governi responsabili di tali violazioni.

- 3. 14.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da:* di gravi violazioni *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* , direttamente o indirettamente, di violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa, o danno sostegno ad altri governi o ad organizzazioni politiche o militari responsabili di tali violazioni.

- 3. 17.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da:* di gravi violazioni *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* di violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa, o danno sostegno ad altri governi o ad organizzazioni politiche o militari responsabili di tali violazioni.

- 3. 16.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da:* di gravi violazioni *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* , direttamente o indirettamente, di violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo.

- 3. 13.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da:* di gravi violazioni *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* di violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo.

- 3. 10.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere la parola:* gravi.

- \* **3. 1.** Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere la parola: gravi.*

**\* 3. 5.** Cima, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Melandri, Mosella, Pistelli, Siniscalchi, Rizzo, Rodeghiero, Rocchi, Zanella, Pinotti, Lettieri.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere la parola: gravi.*

**\* 3. 8.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere la parola: gravi.*

**\* 3. 18.** Ruzzante.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere le parole da: , accertate dai competenti fino alla fine del capoverso.*

**3. 3.** Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: , accertate dai competenti fino alla fine del capoverso con le seguenti: comunque accertate.*

**3. 11.** Detomas.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*bis.* — 1. All'articolo 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono aggiunte, in fine, le parole: « , anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto o in relazione ad essi. »

**3. 03.** Minniti, Mattarella, Molinari, Bimbi, Delbono, Marcora, De Franciscis, Meduri, Reduzzi, Pistelli, Mosella, Ruggeri, Ruggieri, Ruzzante, Pisa, Luongo, Angioni, Lumia, Manzini, Rotundo, Innocenti, Crisci, Ottone, Raffaella Mariani, Lolli, Lucà, Lucidi, Montecchi, Bellini, Pistone, Deiana, Duilio,

Calzolaio, Grandi, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Intini, Pinotti, Sereni, Gasperoni, Lettieri.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*bis.* — 1. All'articolo 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono aggiunte, in fine, le parole: « , con particolare riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto o in relazione ad essi. »

**3. 01.** Minniti, Ruzzante, Angioni, Luongo, Lumia, Manzini, Pisa, Rotundo, Lucidi, Innocenti, Montecchi, Bellini, Mattarella, Crisci, Lolli, Bolognesi, Ottone, Sereni, Molinari, Lucà, Pistone, Sereni, Bellini, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Intini, Pinotti, Gasperoni, Lettieri.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*bis.* — 1. All'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-*bis.* La relazione di cui al comma 1 deve, inoltre, contenere indicazioni analitiche sui programmi in corso, realizzati o previsti in base all'Accordo quadro relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Devono in particolare essere indicati gli accordi intergovernativi o interaziendali conclusi, lo stato di attuazione degli stessi, i materiali di armamento prodotti in termini di valore e di quantità, la partecipazione di aziende site sul territorio nazionale agli stessi.

3-*ter.* Nella relazione di cui al comma 1 deve inoltre essere riportato, per singolo sistema d'arma o materiale di armamento realizzato in base all'Accordo quadro relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione

turazione e le attività dell'industria europea per la difesa fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, la lista dei Paesi verso i quali è consentita l'esportazione in base all'articolo 13 di detto accordo, le procedure seguite per la definizione di tale lista, le opposizioni eventualmente sollevate dal Governo italiano per garantire il rispetto degli obiettivi e delle finalità della presente legge, gli eventuali ricorsi all'arbitrato dei ministri previsto dal medesimo articolo 13 e le decisioni relative ».

**3. 04.** Deiana, Pisapia, Mantovani, Vendola.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. — 1. All'articolo 5, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La relazione deve contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai paesi *partners* relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto. »

**3. 05.** Governo.

*(Approvato)*

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. — 1. All'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. I titolari di licenza globale di progetto forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al comma 1. »

**3. 02.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Minniti, Ruzzante, Mattarella, Molinari, Bimbi, Delbono, Marcara, De Franciscis, Meduri, Reduzzi,

Pistelli, Mosella, Ruggeri, Ruggieri, Pisa, Luongo, Angioni, Lumia, Manzini, Rotundo, Innocenti, Crisci, Ottone, Raffaella Mariani, Lolli, Lucà, Lucidi, Montecchi, Bellini, Pistone, Deiana, Duilio, Calzolaio, Grandi, Bolognesi, Sereni, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Intini, Pinotti, Gasperoni, Lettieri.

*(Approvato)*

**(A.C. 1927 — Sezione 6)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 9 luglio 1990, n. 185, la parola: « UEO » è sostituita dalla seguente: « UE ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**4. 1.** Detomas.

**(A.C. 1927 — Sezione 7)**

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 5.

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 9 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'articolo 13, comma 1 ».

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 5.

*Sopprimere gli articoli 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12.*

**5. 3.** Cima, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Melandri, Mosella, Siniscalchi, Rizzo, Rodeghiero, Rocchi, Zanella, Pinotti.

*Sopprimerlo.*

**\* 5. 1.** Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

*Sopprimerlo.*

**\* 5. 4.** Detomas.

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

«7-bis. Tutte le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'articolo 13, comma 1, sono soggette alla disciplina del presente articolo».

**5. 28.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Sono escluse dalla disciplina del presente articolo con le seguenti: La presente legge si applica anche a tutte.*

**5. 30.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Sono escluse dalla disciplina del presente articolo con le seguenti: I principi della presente legge si applicano anche a tutte.*

**5. 32.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Sono escluse dalla disciplina del presente articolo con le seguenti: La disciplina del presente articolo si applica anche a tutte.*

**5. 29.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Sono escluse dalla disciplina del presente articolo con le seguenti: I principi contenuti nel presente articolo si applicano anche a tutte.*

**5. 31.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dalla disciplina aggiungere le seguenti: dei commi 1 e 2.*

**5. 12.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dalla disciplina aggiungere le seguenti: dei commi 1 e 3.*

**5. 13.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dalla disciplina aggiungere le seguenti: dei commi 1 e 7.*

**5. 15.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dalla disciplina aggiungere le seguenti: dei commi 2 e 5.*

**5. 18.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dalla disciplina aggiungere le seguenti: dei commi 3 e 6.*

**5. 17.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dalla disciplina aggiungere le seguenti: dei commi 4 e 7.*

**5. 16.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dalla disciplina aggiungere le seguenti: dei commi 6 e 7.*

**5. 14.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dalla disciplina aggiungere le seguenti: del comma 1.*

**5. 5.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dalla disciplina aggiungere le seguenti: del comma 2.*

**5. 6.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dalla disciplina aggiungere le seguenti: del comma 3.*

**5. 7.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dalla disciplina aggiungere le seguenti: del comma 4.*

**5. 8.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dalla disciplina aggiungere le seguenti: del comma 5.*

**5. 9.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dalla disciplina aggiungere le seguenti: del comma 6.*

**5. 10.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dalla disciplina aggiungere le seguenti: del comma 7.*

**5. 11.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: articolo 13, comma 1 con le seguenti: Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000.*

**5. 2.** Mattarella, Minniti, Molinari, Bimbi, Delbono, Marcora, De Franciscis, Meduri, Reduzzi, Pistelli, Mosella, Ruggieri, Ruggieri, Ruzzante, Pisa, Luongo, Angioni, Lumia, Manzini, Rotundo, Innocenti, Crisci, Ottone, Raffaella Mariani, Lolli, Lucà, Lucidi, Montecchi, Bellini, Pistone, Duilio, Calzolaio, Grandi, Colasio, Fistarol, Pinotti, Lettieri.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , relativi soltanto a materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche, dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonché di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione.*

**5. 23.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , relativi soltanto ad attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati all'importazione o esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni.*

**5. 22.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole:* , relativi soltanto ad attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati all'importazione o esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni ovvero a materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche, dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonché di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione.

**5. 27.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole:* , relativi soltanto a materiali già regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazione o manutenzione.

**5. 20.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole:* , relativi soltanto a materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneità e simili.

**5. 21.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole:* , relativi soltanto alla produzione, esportazione, importazione e transito di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute.

**5. 19.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole:* , relativi soltanto alla produzione, esportazione, importazione e transito di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute ovvero a materiali già

regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazione o manutenzione.

**5. 24.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole:* , relativi soltanto alla produzione, esportazione, importazione e transito di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute ovvero a materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneità e simili.

**5. 25.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole:* , relativi soltanto alla produzione, esportazione, importazione e transito di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute ovvero ad attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati all'importazione o esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni.

**5. 26.** Detomas.

**(A.C. 1927 - Sezione 8)**

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 6.**

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Alla domanda di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13, comma 1,

deve essere acclusa copia dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i programmi di cui all'articolo 9, comma 7-bis, e devono essere indicati:

- a) la descrizione del programma congiunto;
- b) le imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale;
- c) il tipo di materiale ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 6.

*Sopprimerlo.*

\* **6. 1.** Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

*Sopprimerlo.*

\* **6. 9.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: dell'autorizzazione a trattare, aggiungere le seguenti: conseguita secondo le modalità e i limiti previsti dalla presente legge,*

**6. 12.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: dell'autorizzazione a trattare, aggiungere le seguenti: conseguita secondo le modalità previste dalla presente legge,*

**6. 11.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere le parole da: , fatta eccezione fino alla fine del capoverso.*

**6. 13.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: , fatta eccezione fino alla fine del capoverso con il seguente periodo: Deve*

comunque essere data indicazione dettagliata del programma congiunto, dei Paesi di destinazione finale e di transito del materiale, dei Paesi di provenienza del materiale e del tipo di materiale, oltre a tutti gli elementi previsti dal comma 2 e dei documenti di cui al comma 3.

**6. 18.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: , fatta eccezione fino alla fine del capoverso con il seguente periodo: Devono comunque essere indicati:*

- a) la descrizione del programma congiunto;
- b) le imprese e i Paesi di destinazione finale e intermedia del materiale;
- c) le imprese e i Paesi di provenienza del materiale;
- d) il tipo di materiale e i possibili impieghi;
- e) la quantità ed il prezzo del materiale.

**6. 14.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: , fatta eccezione fino alla fine del capoverso con il seguente periodo: Devono comunque essere indicati:*

- a) la descrizione del programma congiunto;
- b) i Paesi di destinazione finale e di transito del materiale;
- c) i Paesi di provenienza del materiale;
- d) il tipo di materiale;
- e) la quantità ed il prezzo del materiale.

**6. 16.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: , fatta eccezione fino alla fine del capoverso con il seguente periodo: Devono comunque essere indicati:*

- a) la descrizione del programma congiunto;
- b) i Paesi di destinazione finale e di transito del materiale;
- c) i Paesi di provenienza del materiale;
- d) il tipo di materiale.

**6. 17.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere le parole: , fatta eccezione per i programmi di cui all'articolo 9, comma 7-bis,*

**6. 10.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: , e devono fino alla fine del capoverso con il seguente periodo: Devono comunque essere indicati:*

- a) la descrizione del programma congiunto;
- b) le imprese e i Paesi di destinazione finale e di transito del materiale;
- c) le imprese e i Paesi di provenienza del materiale;
- d) il tipo di materiale e i possibili impieghi;
- e) la quantità ed il prezzo del materiale.

**6. 15.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , con indicazione del tipo di materiale di armamento che si prevede di produrre.*

*Conseguentemente:*

*alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ove già individuate nell'ambito del*

programma congiunto. Laddove esse non siano ancora individuate, la loro identificazione successiva va comunicata al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dall'individuazione.

*Sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) l'identificazione dei destinatari (autorità governative, enti pubblici o privati autorizzati) nell'ambito del programma congiunto. Tale identificazione non è richiesta per le operazioni previste dall'articolo 9 commi 4 e 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**6. 4.** (Nuova formulazione) Mattarella, Minniti, Molinari.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso 5-bis, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , con indicazione del tipo di materiale di armamento, la classificazione, il valore, le eventuali spese di intermediazione finanziaria e delle quantità che si prevede di produrre;*

**6. 5.** Mattarella, Minniti, Molinari, Bimbi, Delbono, Marcora, De Franciscis, Meduri, Reduzzi, Pistelli, Mosella, Ruggeri, Ruggieri, Ruzzante, Pisa, Luongo, Angioni, Lumia, Manzini, Rotundo, Innocenti, Crisci, Ottone, Raffaella Mariani, Lolli, Lucà, Lucidi, Montecchi, Bellini, Pistone, Deiana, Duilio, Calzolaio, Grandi, Colasio, Fistarol, Pinotti, Lettieri.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:*

b) i paesi di destinazione finale del materiale e eventuali paesi, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia e finale ai sensi del comma 3, lettera c);

c) l'identificazione dei destinatari, autorità governative, enti pubblici o privati

autorizzati, ove già individuati nell'ambito del programma compiuto. Laddove i destinatari non siano ancora individuati, la loro identificazione va comunicata entro dieci giorni dall'individuazione;

d) il certificato di uso finale, rilasciato ai sensi del presente articolo, per esportazioni verso paesi non firmatari dell'Accordo quadro e relativo allegato fatto a Farnborough il 27 luglio 2000.

**6. 6.** Mattarella, Minniti, Molinari, Bimbi, Delbono, Marcora, De Franciscis, Meduri, Reduzzi, Pistelli, Mosella, Ruggeri, Ruggieri, Ruzzante, Pisa, Luongo, Angioni, Lumia, Manzini, Rotundo, Innocenti, Crisci, Ottone, Raffaella Mariani, Lolli, Lucà, Lucidi, Montecchi, Bellini, Pistone, Duilio, Calzolaio, Grandi, Colasio, Fistarol, Pinotti, Lettieri.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, lettera b), sostituire le parole: o di provenienza con le seguenti: e di provenienza.*

**6. 8.** Grandi, Ruzzante, Pinotti, Gasperoni, Bellini, Lettieri.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, lettera b), sostituire le parole: o di provenienza con le seguenti: e/o di provenienza.*

**6. 2.** Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , il numero dei singoli pezzi ed il loro valore.*

\* **6. 3.** Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , il numero dei singoli pezzi ed il loro valore.*

\* **6. 7.** Cima, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Melandri, Mosella, Pistelli, Siniscalchi, Rizzo, Rodeghiero, Rocchi, Zanella, Pinotti, Lettieri.

**(A.C. 1927 - Sezione 9)**

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 7.**

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della presente legge. Con la stessa licenza globale di progetto può, inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati e/o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 7.**

*Sopprimerlo.*

\* **7. 1.** Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

*Sopprimerlo.*

\* **7. 2.** Minniti, Ruzzante, Rotundo, Ottone, Luongo, Grandi, Lucà, Bellini, Mattarella, Delbono, Meduri, Mosella, Lumia, Innocenti, Angioni, Raffaella Mariani, Lucidi, Molinari, Marcora, Reduzzi, Ruggeri, Manzini, Crisci, Pisa, Calzolaio, Lolli, Montecchi, Deiana,

Bindi, De Franciscis, Pistelli, Ruggieri, Bolognesi, Sereni, Intini, Pinotti, Gasperoni, Lettieri.

*Sopprimerlo.*

\* 7. 7. Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: sono aggiunti fino alla fine dell'articolo con le seguenti: è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento verso e dai Paesi firmatari dell'accordo di cui all'Accordo quadro relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa fatto a Farnborough il 27 luglio 2000 per le finalità e nei limiti di cui all'articolo 12 di detto Accordo ».*

2. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

« b-bis) realizzate in base all'articolo 13 dell'Accordo quadro relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa fatto a Farnborough il 27 luglio 2000 ».

7. 6. Deiana, Pisapia, Mantovani, Vendola.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , rilasciata a singolo operatore,*

7. 8. Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: intergovernativi o.*

7. 20. Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o industriali.*

7. 21. Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: industriali.*

7. 4. Cima, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Melandri, Mosella, Siniscalchi, Rizzo, Rodeghiero, Rocchi, Zanella, Pinotti, Lettieri.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: ricerca,*

7. 22. Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: sviluppo,*

7. 23. Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: , produzione.*

7. 24. Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: svolti con imprese aggiungere le seguenti: aventi sede legale e che svolgano la loro attività nell'ambito.*

7. 18. Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: svolti con imprese aggiungere le seguenti: aventi sede legale e che svolgano la loro attività prevalentemente nell'ambito.*

7. 19. Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: membri dell'UE fino alla fine del periodo con le seguenti: parte dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ri-*

strutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000.

\* **7. 5.** Cima, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Melandri, Mosella, Pistelli, Siniscalchi, Rizzo, Rodeghiero, Rocchi, Zanella, Pinotti, Lettieri.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: membri dell'UE fino alla fine del periodo con le seguenti:* parte dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000.

\* **7. 27.** Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* dell'UE o.

**7. 9.** Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* dell'UE o della NATO *aggiungere le seguenti:* , i cui governi non siano responsabili di violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo o comunque non diano sostegno ad altri governi responsabili di tali violazioni,

**7. 13.** Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* dell'UE o della NATO *aggiungere le seguenti:* , i cui governi non siano responsabili di violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo,

**7. 14.** Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* dell'UE o della NATO *aggiungere le seguenti:* , i cui governi non siano responsabili di violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, comunque accertate,

**7. 16.** Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* dell'UE o della NATO *aggiungere le seguenti:* , i cui governi non siano responsabili di violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo accertate dai competenti organi delle Nazioni unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa ovvero dalle associazioni umanitarie riconosciute da tali organi,

**7. 17.** Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* dell'UE o della NATO *aggiungere le seguenti:* , i cui governi non siano responsabili di violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo accertate dai competenti organi delle Nazioni unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa,

**7. 15.** Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* , in materia di trasferimento *fino a:* principi ispiratori *con le seguenti:* il rispetto.

**7. 11.** Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* di trasferimento e di esportazione *fino a:* principi ispiratori della *con le seguenti:* di produzione, trasferimento, esportazione e di importazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni e il rispetto dei limiti previsti dalla.

**7. 12.** Detomas.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Detti accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000.

\* **7. 3.** Mattarella, Minniti, Molinari, Bimbi, Delbono, Marcora, De Franciscis, Meduri, Reduzzi, Pistelli, Mosella, Ruggeri, Ruggieri, Duilio, Calzolaio, Ruzzante, Pisa, Luongo, Angioni, Lumia, Manzini, Rotundo, Innocenti, Crisci, Ottone, Raffaella Mariani, Lolli, Lucà, Lucidi, Montecchi, Bellini, Pistone, Grandi, Colasio, Fistarol, Pinotti, Gasperoni, Lettieri.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Detti accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000.

\* **7. 40.** Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**7. 25.** Detomas.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: sviluppati, sopprimere la parola: e.*

**7. 45.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* nel rispetto delle procedure e con i limiti previsti dalla presente legge.

**7. 26.** Detomas.

**(A.C. 1927 – Sezione 10)**

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 8.

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono aggiunte, in fine, le parole: « ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 9, commi 4 e 5, ovvero in caso di licenza globale di progetto ».

2. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 14 della legge 9 luglio 1990, n. 185, dopo le parole: « L'autorizzazione » sono inserite le seguenti: « , fatta eccezione per la licenza globale di progetto che è rilasciata per un periodo massimo di tre anni ed è prorogabile, ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

*Sopprimerlo.*

\* **8. 1.** Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

*Sopprimerlo.*

\* **8. 3.** Detomas.

*Sopprimere il comma 1.*

**8. 4.** Detomas.

*Al comma 1, sostituire le parole: commi 4 e 5 con le seguenti: comma 4.*

**8. 8.** Detomas.

*Al comma 1, sostituire le parole: commi 4 e con la seguente: comma.*

**8. 7.** Detomas.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , ovvero in caso di licenza globale di progetto.*

**8. 6.** Detomas.

*Sopprimere il comma 2.*

**8. 5.** Detomas.

*Al comma 2, sostituire le parole da: fatta eccezione fino alla fine del comma con le seguenti: inclusa la licenza globale di progetto,*

**8. 17.** Detomas.

*Al comma 2, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: otto mesi.*

**8. 16.** Detomas.

*Al comma 2, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.*

**8. 11.** Detomas.

*Al comma 2, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quindici mesi.*

**8. 14.** Detomas.

*Al comma 2, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno e sei mesi.*

**8. 13.** Detomas.

*Al comma 2, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: venti mesi.*

**8. 15.** Detomas.

*Al comma 2, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.*

**8. 10.** Detomas.

*Al comma 2, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni e sei mesi.*

**8. 12.** Detomas.

*Al comma 2, sopprimere le parole: ed è prorogabile.*

**8. 9.** Detomas.

*Al comma 2, sostituire le parole: ed è prorogabile con le seguenti: e non è prorogabile.*

**8. 19.** Detomas.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: soltanto una volta per un periodo massimo corrispondente alla metà del periodo dell'autorizzazione originaria.*

**8. 18.** Detomas.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: soltanto una volta in relazione all'effettivo andamento delle consegne e delle restanti operazioni contrattuali.*

**8. 21.** Detomas.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: motivatamente per altri tre anni.*

**8. 2.** Grandi, Bellini, Ruzzante, Pinotti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: soltanto una volta.*

**8. 20.** Detomas.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: soltanto per comprovate necessità legate all'effettivo andamento delle consegne e delle restanti operazioni contrattuali.*

**8. 22.** Detomas.

**(A.C. 1927 – Sezione 11)**

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 9.

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 9 luglio 1990, n.185, le parole: « ai Ministri » sono sostituite dalle seguenti: « alle Amministrazioni ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

*Sopprimerlo.*

\* **9. 1.** Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

*Sopprimerlo.*

\* **9. 2.** Detomas.

*Al comma 1, sostituire le parole: alle Amministrazioni con le seguenti: ai dirigenti generali.*

**9. 3.** Detomas.

**(A.C. 1927 – Sezione 12)**

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 10.

1. All'articolo 20 della legge 9 luglio 1990, n.185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero in caso di licenza globale di progetto »;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. In caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di progetto, l'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

*Sopprimerlo.*

\* **10. 1.** Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

*Sopprimerlo.*

\* **10. 8.** Detomas.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**10. 9.** Detomas.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: al quale si applica soltanto quanto previsto dalla lettera a).*

**10. 11.** Detomas.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: al quale si applica soltanto quanto previsto dalla lettera b).*

**10. 12.** Detomas.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: di cui all'articolo 13, comma 1.*

**10. 2.** Deiana, Pisapia, Mantovani, Vendola.

*Sopprimere la lettera b).*

**10. 10.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: globale di progetto, aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 13, comma 1,*

**10. 3.** Deiana, Pisapia, Mantovani, Vendola.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.*

**10. 21.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: nove anni.*

**10. 20.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: otto anni.*

**10. 19.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sette anni.*

**10. 18.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni.*

**10. 17.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: quattro anni.*

**10. 15.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: quattro anni e sei mesi.*

**10. 16.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: , utile ad attestare fino alla fine del periodo.*

**10. 13.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: , utile ad attestare fino alla fine del capoverso con il seguente periodo: In ogni caso l'impresa è tenuta a comunicare, entro centottanta giorni dalla conclusione delle operazioni di spedizioni, al Ministero degli affari esteri: il formulario di verifica ovvero la bolletta doganale di entrata nel Paese di destinazione finale ovvero la documentazione di presa in consegna da parte dell'ente im-*

portatore, ovvero documentazione equipollente rilasciata dall'autorità governativa locale.

**10. 26.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: , utile ad attestare fino alla fine del capoverso con il seguente periodo:* In ogni caso l'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero degli affari esteri la conclusione, anche se parziale, delle operazioni autorizzate.

**10. 25.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire la parola:* utile con le seguenti: elemento comunque da solo non sufficiente.

**10. 14.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* La documentazione , trascorsi i cinque anni previsti, viene conservata dall'impresa o, in alternativa, presso un ufficio della pubblica amministrazione indicato dal Ministro degli affari esteri con proprio decreto.

**10. 5.** (nuova formulazione) Grandi, Ruzzante, Pinotti.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il secondo periodo con le parole: , inviandone tempestivamente copia ad apposito ufficio del Ministero degli affari esteri, all'uopo designato, cui possono rivolgersi i soggetti pubblici titolari del diritto di informazione.*

**10. 4.** Minniti, Rotundo, Ottone, Luongo, Grandi, Lucà, Bellini, Lumia, Innocenti, Ruzzante, Angioni, Raffaella Mariani, Lucidi, Pistone, Manzini, Crisci, Pisa, Calzolaio, Lolli, Montecchi, Deiana, Se-

reni, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Intini, Pinotti, Gasperoni, Lettieri.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, dopo la parola:* legge aggiungere le seguenti: nei primi cinque anni.

**10. 6.** Grandi, Ruzzante, Pinotti, Bellini.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, dopo la parola:* esibita aggiungere le seguenti: , oltre che su richiesta degli organi previsti dalla legge,

**10. 7.** Grandi, Ruzzante, Pinotti, Bellini.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* ovvero della Presidenza del Consiglio dei ministri.

**10. 24.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* ovvero del Ministero dell'interno.

**10. 23.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* ovvero del Ministero della difesa.

**10. 22.** Detomas.

**(A.C. 1927 – Sezione 13)**

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 11.**

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185, dopo le parole: « dall'articolo 2, » sono inserite le seguenti: « fatta eccezione per le operazioni in utilizzo di licenza globale di progetto, ».

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 11.

*Sopprimerlo.*

\* 11. 1. Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

*Sopprimerlo.*

\* 11. 2. Minniti, Rotundo, Ottone, Luongo, Grandi, Lucà, Bellini, Molinari, Lumia, Innocenti, Ruzzante, Angioni, Raffaella Mariani, Lucidi, Manzini, Crisci, Pisa, Calzolaio, Lolli, Montecchi, Deiana, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Intini, Pinotti, Gasperoni.

*Sopprimerlo.*

\* 11. 4. Detomas.

*Al comma 1, sostituire le parole: fatta eccezione per con la seguente: comprese.*

11. 5. Detomas.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per le quali le transazioni vanno soltanto comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze,**Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

2. Al comma 2 dell'articolo 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono aggiunte, in fine, le parole: « fatta eccezione per le operazioni in utilizzo di licenza globale di progetto ».

3. Al comma 3 dell'articolo 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono aggiunte, in fine, le parole: « oltre ad uno specifico capitolo relativo all'attività degli istituti di

credito operanti nel territorio italiano nella materia delle operazioni in utilizzo di licenza globale di progetto ».

11. 7. Detomas.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per le quali le transazioni vanno soltanto comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze,*

11. 6. Detomas.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: di cui all'articolo 13, comma 1,*

11. 3. Deiana, Pisapia, Mantovani, Vendola.

**(A.C. 1927 - Sezione 14)**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

## ART. 12.

1. Per quanto attiene ai programmi di coproduzione intergovernativa per la produzione di materiali di armamento e di equipaggiamento delle Forze armate e di polizia, già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuati ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, l'operatore, in caso di concessione di licenza globale di progetto, presenta l'elenco dei materiali fino a quel momento movimentati, certificato dal Ministero della difesa, al Ministero degli affari esteri e all'Amministrazione doganale che provvede alla definizione dei regimi doganali accessi.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 12.

*Sopprimerlo.*

\* **12. 1.** Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

*Sopprimerlo.*

\* **12. 3.** Detomas.

*Al comma 1, aggiungere in fine le parole: e che è tenuta a garantire il controllo della corrispondenza tra dichiarazioni fornite e spedizioni effettuate.*

**12. 2.** Grandi, Ruzzante, Pinotti, Gasperoni, Bellini.

*(A.C. 1927 – Sezione 15)*

## ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

## ART. 13.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono determinate le condizioni per l'applicazione delle norme relative al segreto di Stato e alle notizie di cui è vietata la divulgazione, ai sensi e per gli effetti di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, ai Paesi membri dell'Unione europea o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi intergovernativi in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento o per la fornitura di materiali di armamento.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 13.

*Sopprimerlo.*

\* **13. 1.** Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

*Sopprimerlo.*

\* **13. 2.** Cima, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Melandri, Mosella, Pistelli, Siniscalchi, Rizzo, Rodeghiero, Rocchi, Zanella.

*Sopprimerlo.*

\* **13. 4.** Grandi, Bellini, Ruzzante, Pinotti, Bellini.

*Sopprimerlo.*

\* **13. 5.** Detomas.

*Al comma 1, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: sentite le Commissioni parlamentari competenti,*

**13. 6.** Ruzzante.

*Al comma 1, aggiungere in fine le parole: , nel pieno rispetto di quanto previsto dalle lettere c) e d) del comma 6 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, come sostituite dall'articolo 3 della presente legge. Nel caso di contrasto tra norme, quanto previsto dalle citate lettere c) e d) e dalla citata legge 9 luglio 1990, n. 185, prevale sulle altre normative.*

**13. 3.** Grandi, Ruzzante, Pinotti, Gasperoni, Bellini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Detti accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo*

quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000.

**13. 7.** Ruzzante.

**(A.C. 1927 – Sezione 16)**

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 14.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 29.500 euro annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 14.**

*Sopprimerlo.*

**14. 1.** Detomas.

**(A.C. 1927-A – Sezione 17)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

l'approvazione del provvedimento in esame si rende necessaria per consentire al nostro Paese un'attiva partecipazione al processo di integrazione del settore dell'industria europea per la difesa e per consentire alle nostre imprese di presentarsi in condizioni di competitività ai programmi di coproduzione;

i recenti appelli della CEI e dell'associazionismo cattolico raccomandano una particolare attenzione a che la ratifica dell'accordo quadro non comporti l'attenuarsi dei controlli sul commercio delle armi;

la ratifica del trattato di Farnborough non deve costituire un « ritorno alle armi » né un « attentato » alla legge n. 185 del 1990, ritenuta unanimemente una delle più severe e rigide al mondo;

il rispetto dei diritti umani, la promozione all'educazione della pace ed il sostegno allo sviluppo dei paesi più poveri ha sempre contraddistinto l'operato delle nostre istituzioni e, pertanto, oggi non possiamo assumerci la responsabilità di un allargamento delle maglie del controllo della vendita delle armi, con tutti i rischi che ne conseguono,

impegna il Governo

a prevedere l'automatica estensione della licenza ai nuovi Paesi che aderiranno all'accordo;

a controllare, una volta che il prodotto esce dall'Italia, l'aderenza al programma di coproduzione e la rispondenza con quanto registrato alle dogane;

a richiedere, al termine del programma, nel caso in cui il materiale venga assemblato in un altro stato parte, che le

autorità di tale Paese comunichino tempestivamente alle autorità italiane la destinazione del bene prodotto.

9/1927/1. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Tucci, Volonté, Naro, Degennaro, Ciro Alfano, Emerenzio Barbieri, Follini, Anna Maria Leone, Grillo, Maninetti, Di Giandomenico, Lucchese, De Laurentiis, Cozzi, Mazzoni, Brusco, Giuseppe Gianni, Tabacci, Mongiello, Tanzilli, Mereu, Peretti, Romano.

La Camera,

premessi che:

parlando di armi non si può fare almeno di pensare al « peso mortale delle armi leggere » come l'ha definito il segretario generale dell'Onu, Kofi Annan: « peso mortale » perché ci sono 1000 morti al giorno, soprattutto donne e bambini, dovuti all'impiego di armi leggere e di piccolo calibro;

da anni nei consessi internazionali si parla di questo grave problema e si invitano i governi a maggiori controlli, con risultati deludenti;

l'UNICEF ha denunciato che la facilità d'uso di queste armi ha trasformato più di 300.000 bambini in soldato: infatti in 46 dei 49 conflitti più gravi, scoppiati nel corso degli anni '90, sono state utilizzate soprattutto piccole armi, basti pensare alla guerra nella ex Jugoslavia o agli scontri in Africa (più della metà dei gruppi armati in Sierra Leone era fatta di adolescenti; in Uganda del nord i combattenti dal 1985 hanno arruolato già 12 mila bambini). E se da un lato con questo tipo di pistole e fucili è possibile armare i ragazzi, dall'altro sono proprio loro le prime vittime: il bilancio è di 2 milioni di bambini uccisi dalle armi leggere, 5 milioni resi invalidi e 12 milioni rimasti senza tetto;

sempre secondo l'UNICEF il mezzo miliardo di piccole armi in circolazione nel mondo sono anche causa, nei bambini, di traumi psicologici, di malnutrizione

(perché, per la paura di incontrare persone armate e subirne violenza, i contadini non curano i campi e non portano i loro prodotti al mercato), di abbandono scolastico (perché i primi obiettivi dei miliziani sono proprio gli insegnanti);

se è vero che le armi leggere non sono la causa dei conflitti, è vero pure che la grande disponibilità di armi di questo tipo può esacerbare e prolungare lo stato di guerra;

si stima che appena il 50-60 per cento del commercio mondiale di armi leggere sia legale, con un giro d'affari tra i 4 e i 6 miliardi di dollari;

spesso anche le armi esportate legalmente finiscono sul mercato nero soprattutto nei paesi in via di sviluppo: un anno fa l'ONU denunciava che nel solo Afghanistan circolavano 10 milioni di armi di questo genere, 7 milioni in Africa occidentale e quasi 2 milioni in America centrale; questo traffico illegale, stimato intorno ai 10 miliardi di dollari, è gestito dalla criminalità organizzata e dai gruppi terroristici;

ci sono zone del mondo dove un fucile d'attacco AK-47, un *kalashnikov*, venduto, ad esempio, in Afghanistan, Algeria, Somalia, Iraq, può essere comprato in cambio di un sacco di cereali o con appena 20-30 dollari;

Kofi Annan ha definito le armi leggere « armi di distruzione di massa », sostenendo che del loro controllo devono rendersi responsabili i singoli stati, che ne devono seguire gli spostamenti: come dire che chi le vende deve sapere da chi e come verranno impiegate;

l'Unione europea e gli Stati Uniti sono *leader* nel settore: coprono infatti l'80 per cento del commercio mondiale;

l'Italia è il terzo esportatore al mondo di armi leggere considerate, a seguito delle successive interpretazioni della legge n. 185 del 1990, non armi a uso « militare » bensì « civile » e, in quanto tali, fuori dai tradizionali controlli previsti dalla legge;

sulla destinazione delle nostre armi *Amnesty International*, analizzando i dati ISTAT sul commercio con l'estero, ci fornisce un quadro molto eloquente di cui si dà qualche accenno:

a) ex Jugoslavia: tra il 1996 e il 1998 l'Italia ha venduto a Belgrado 125 mila dollari di armi leggere, tra cui i fucili a canna rigata usati anche dai cecchini;

b) Turchia: è il secondo importatore di piccole armi dal nostro Paese. Nel solo 1997 ha acquistato circa 3500 pistole per un valore di quasi 2 miliardi di lire, armi vendute nonostante le ombre gettate sulla Turchia dalle esecuzioni extragiudiziali, le « sparizioni », gli arresti indiscriminati e gli scontri con il PKK;

c) Africa: qui l'elenco di *Amnesty International* si fa troppo lungo ma non si può non citare qualche esempio:

nell'area del Corno d'Africa, dove si sta cercando di attuare una moratoria sulle armi leggere, l'Italia è un importante fornitore; in Sierra Leone, tra il 1993 e il 1997 sono sbarcate piccole armi e esplosivi italiani per un valore di 1,6 milioni di dollari; nel 1997-1998, nonostante l'embargo dell'ONU, sono arrivati dal nostro Paese 70 mila dollari di armi e 34 mila di esplosivi e detonatori « per uso industriale » (queste armi sono state viste in mano ai bambini soldato che combattono nel Paese!); dal Burkina Faso, che sostiene i ribelli del FUR, sono state acquistate, nel 1997, 87 mila dollari di pistole italiane e, nella prima età del 1998, 22 mila dollari;

stessa storia nella regione dei Grandi Laghi, nonostante la riconosciuta violazione dei diritti umani perpetrata da tutte le parti in conflitto: in Congo Brazzaville, per esempio, sono state esportate tra il 1997 e il 1998 armi e munizioni per quasi 3 milioni di dollari e esplosivi per oltre 600 mila dollari;

con 50 milioni di dollari, più o meno il costo di un jet da combattimento, si può armare un piccolo esercito con 200 mila fucili d'attacco, armi leggere, per l'appunto, altamente letali, relativamente poco

costose, facili da trasportare, pronte all'uso senza grandi esercitazioni e che richiedono spesso ben poca manutenzione; armi leggere impiegate ogni anno, secondo *Amnesty International*, per uccidere 150 mila persone: uomini, donne, bambini;

il Parlamento sta per approvare il disegno di legge n. 1927-A, che, contenendo modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, ad avviso dei sottoscrittori faciliterà ulteriormente il traffico di armi;

L'Unione europea ha approntato un programma di prevenzione del traffico illegale di armi e ha, altresì, adottato un codice di comportamento per l'esportazione delle armi con la dichiarata intenzione di evitare che finiscano in zone dove diventino un contributo ai conflitti esistenti;

anche l'Italia, in sede ONU, ha mostrato tutto il suo impegno per prevenire e controllare questo traffico,

impegna il Governo

a sviluppare una forte iniziativa sia a livello nazionale che a livello internazionale, affinché i pochi passi mossi in questa direzione non si arrestino proprio in seguito all'approvazione del disegno di legge in esame;

a dare concretamente seguito agli impegni presi con maggiori controlli del mercato e una più mirata attivazione delle forze a sua disposizione;

a prendersi carico di questo problema nelle sedi internazionali, facendosi ambasciatore delle enormi sofferenze di tutti i bambini vittime delle armi leggere;

a far sì che le armi leggere rientrino comunque nei criteri di controllo previsti dalla legge n. 185 del 1990;

a mettere in atto misure che consentano all'Italia di controllare l'applicazione del codice di comportamento europeo sull'*export* delle armi;

a far sì che l'Italia promuova programmi per l'educazione alla pace e per la risoluzione non violenta dei conflitti.

9/1927/2. Deiana, Ruzzante, Cima, Pisa, Boato.

La Camera,

premesso che:

con il recepimento dell'accordo intergovernativo firmato a Farnborough il 27 luglio del 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Svezia, il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, volto a facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa comune, saranno semplificate le procedure autorizzative di controllo, con il rischio di un arretramento rispetto all'attuale normativa, in particolare con l'introduzione della licenza globale di progetto. Finora, l'Italia ha assicurato trasparenza e controllo al finanziamento e all'esportazione di materiali d'armamento, applicando quanto previsto dalla legge n. 185 del 1990;

i progetti di produzione autorizzati da licenza globale vengono esclusi dalla maggior parte delle normative previste dalla legge n. 185 del 1990, senza che siano reintrodotti, pur rispettando il necessario snellimento delle procedure richiesto dall'accordo di Farnborough, elementi di garanzia, di controllo e trasparenza per lo Stato italiano;

il rilascio della licenza globale di progetto introduce un nuovo concetto di responsabilità degli stati firmatari dell'accordo fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, che li impegna a notificare eventuali utenti finali terzi. In questo quadro l'Italia deve continuare a svolgere anche in sede europea un ruolo guida, volto a costruire una regolamentazione europea di trasparenza e controllo del commercio delle armi orientata secondo la politica estera del nostro Paese per il mantenimento della pace e la sicurezza internazionale, come

indicato nell'articolo 11 della nostra Costituzione e al principio del diritto internazionale per la prevenzione dei conflitti, la tutela dei diritti umani e la cooperazione internazionale,

impegna il Governo

a mantenere nella relazione annuale al Parlamento « sulle operazioni autorizzate per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia », anche per le licenze globali di progetto, oltre alla descrizione del programma congiunto e alla indicazione delle imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale, le seguenti informazioni:

- a) il tipo e le quantità di materiale;
- b) il valore unitario del materiale;
- c) l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione;
- d) il destinatario finale delle commesse.

9/1927/3. Bellini, Crisci, Fluvi, Boato.

La Camera,

premesso che:

finora l'Italia ha operato per assicurare trasparenza e controllo al finanziamento e all'esportazione di materiali di armamento, applicando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n.185;

il Parlamento si accinge ad approvare il disegno di legge in esame, contenente modifiche alla legge n. 185 del 1990;

i progetti di produzione autorizzati da licenza globale, così come previsti dal disegno di legge in esame, e già esclusi dalla maggior parte delle normative previste dalla legge n. 185 del 1990, devono presentare sufficienti elementi di controllo e trasparenza per lo Stato italiano;

da anni nei consessi internazionali si discute sui gravi problemi connessi al

commercio delle armi, e in particolare delle armi leggere, e si invitano i Governi a maggiori controlli, con risultati spesso deludenti;

L'Unione europea e gli Stati Uniti sono *leader* nel settore della produzione di armi leggere: coprono infatti l'ottanta per cento del commercio mondiale;

L'Italia è il terzo esportatore al mondo di armi leggere considerate, a seguito delle successive interpretazioni della legge n. 185 del 1990, non armi a uso « militare » bensì « civile » e, in quanto tali, fuori dai tradizionali controlli previsti dalla legge;

sulla destinazione delle nostre armi *Amnesty International* ci fornisce un quadro molto eloquente, in particolare sul volume dei nostri commerci con l'ex Jugoslavia, la Turchia e l'Africa;

L'UNICEF ha ampiamente dimostrato come l'uso di queste armi abbia trasformato più di 300.000 bambini in soldati. Inoltre questi sono proprio le prime vittime della guerra: il bilancio è di 2 milioni di bambini uccisi dalle armi leggere, 5 milioni resi invalidi e 12 milioni rimasti senza tetto;

L'Unione europea ha approntato un programma di prevenzione del traffico illegale di armi e ha, altresì, adottato un codice di comportamento per l'esportazione delle armi con la dichiarata intenzione di evitare che finiscano in zone dove diventano un contributo ai conflitti esistenti;

anche l'Italia, in sede ONU, ha mostrato tutto il suo impegno per prevenire e controllare questo traffico;

L'Italia deve continuare a svolgere anche in sede europea un ruolo guida, volto a costruire una regolamentazione europea di trasparenza e controllo del commercio delle armi orientata al mantenimento della pace, come indicato nell'articolo 11 della nostra Costituzione;

L'Italia deve contribuire efficacemente affinché la creazione di uno spazio

europeo di difesa avvenga nel quadro di una politica europea orientata ai principi del diritto internazionale per la prevenzione dei conflitti, alla tutela dei diritti umani e alla cooperazione per lo sviluppo umano;

impegna il Governo

a mettere in atto misure che consentano all'Italia di controllare efficacemente l'applicazione del codice di comportamento europeo sull'*export* delle armi;

9/1927/4. (*ulteriore formulazione*) Bimbi, Colasio, Fistarol, Reduzzi, Fioroni, Marcora, Rodeghiero, Boccia, Burtone, Del Bono, Carbonella, Camo, Ruggieri, Rusconi, Boato, Ruggeri.

La Camera,

premesso che:

il Trattato di Roma del 1957 prevede, all'articolo 30 e seguenti, l'obbligo degli Stati nazionali di abolire qualunque ostacolo e restrizione posti a tutela del mercato nazionale per creare un mercato unico europeo;

l'articolo 36 del Trattato europeo riconosce tuttavia agli Stati membri una certa autonomia legislativa per motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica. Per motivi di difesa nazionale l'articolo 223 del Trattato di Roma prevede che gli Stati possano adottare nell'ambito nazionale le misure che ritengano necessarie per la tutela degli interessi essenziali in materia di produzione o commercio di armi, munizioni e altro materiale bellico; questa competenza nazionale, però, sussiste soltanto per una lista di prodotti stilata e deliberata unanimemente dal Consiglio europeo il 15 aprile 1958;

nel trattato di Amsterdam del 1997, nella sua versione attuale, è inoltre prevista per il Consiglio europeo la piena competenza di modificare su proposta

della Commissione la lista sopra menzionata (articolo 296, ultimo comma, Trattato U.E.);

questa competenza nazionale non deve però essere utilizzata per discriminazione arbitraria né dissimulazione di commercio tra gli Stati membri; sul punto la Corte di giustizia si è già espressa nel senso di un'interpretazione molto restrittiva della norma;

risulta di tutta evidenza che il mercato del materiale bellico trova, nelle norme succitate, la sua regolamentazione e, nelle competenze degli organi europei, la sua attuazione;

il sistema congegnato dall'Accordo quadro di Farnborough si risolve nell'elusione di uno dei principi essenziali che regolamentano il mercato europeo;

né il Trattato di Maastricht né il Trattato di Amsterdam contengono una specifica autorizzazione, anche nei confronti della UEO o della NATO, di escludere l'ambito degli armamenti dalla competenza europea;

l'Accordo quadro di Farnborough contrasta col Trattato U.E. per la mancanza di trasparenza nello stabilire i termini per le autorizzazioni globali e per la definizione delle definizioni autorizzate, nonché per l'assoluta mancanza di controllo giuridico e amministrativo a livello europeo e anche a livello nazionale;

è facile intuire che in pochi anni si verrà a creare un mercato separato parziale all'interno della comunità europea, caratterizzato da un comportamento monopolistico dell'industria bellica in collegamento e cooperazione con i relativi Ministri della difesa, in contrasto con gli articoli 81 e 86 del Trattato di Amsterdam e con conseguenze gravissime per i bilanci pubblici degli Stati partecipanti;

è altrettanto prevedibile che i principi e le regole del Codice etico di condotta europeo per l'esportazione delle armi saranno elusi;

impegna il Governo

ad una puntuale e rigorosa verifica della compatibilità dell'Accordo quadro di Farnborough con le normative europee vigenti ed alla riapertura del negoziato sulla formulazione e sull'attuazione di tale accordo, allo scopo di modificare lo stesso in modo che rientri nell'ordine comunitario e nell'ordine costituzionale italiano, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11 della Costituzione.

9/1927/5. Bandoli, Deiana, Boato.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 è stato il risultato di un lungo percorso che ha portato l'Italia ad avere una legge avanzata di regolamentazione della produzione e del commercio delle armi;

è in corso da anni un tentativo di rimetterne in discussione i principi fondamentali;

mettere in discussione le procedure della n. 185 in materia di trasparenza, di controllo, di coinvolgimento del Parlamento e conseguentemente dell'opinione pubblica vorrebbe dire far fare all'Italia passi indietro inaccettabili;

impegna il Governo

ad adottare i principi e le norme definiti dalla legge n. 185 come chiave interpretativa e modalità di comportamento degli organi dello Stato per l'applicazione dell'accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, sottoscritto dall'Italia a Farnborough il 27 luglio 2000.

9/1927/6. Grandi, Pinotti, Pisa, Deiana, Cento, Maura Cossutta, Tolotti, Boato.

La Camera,

impegna il Governo

a promuovere uno o più incontri annuali con tutte le associazioni non governative impegnate in materia di diritti umani, di controllo sul commercio delle armi e in iniziative umanitarie per recepire le loro osservazioni in materia di violazione dei diritti umani: le osservazioni e le documentazioni fornite al Governo da tali organizzazioni dovranno essere vagliate con attenzione e costituiranno la base sia per adottare le posizioni conseguenti del Governo italiano che per avviare le procedure in tutte le sedi internazionali per l'adozione delle misure conseguenti alle azioni che violano i diritti umani.

9/1927/7. Pinotti, Grandi, Pisa, Deiana, Cento, Maura Cossutta, Tolotti, Boato.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge, assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce, ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli affari esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei

diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuovi fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge n. 185 del 1990 ai nuovi contenuti dell'accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra Costituzione o violi i diritti dell'uomo;

appare necessario dare legittimità istituzionale ad un confronto permanente anche con la società civile e le espressioni organizzate di essa che interpretano con

più rigore il principio etico della convivenza pacifica tra i popoli e della soluzione negoziata delle crisi internazionali;

impegna il Governo

a promuovere un incontro annuale con le associazioni non governative maggiormente rappresentative, notoriamente impegnate in materia di rispetto dei diritti umani, nel controllo sul commercio degli armamenti e in iniziative umanitarie di grande valore etico e morale per discutere con loro, recependone le osservazioni, i contenuti della relazione annuale al Parlamento redatta ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 luglio 1990 n. 185.

9/1927/9. « Minniti, Ruzzante, Folena, Angioni, Pisa, Calzolaio, Pinotti, Maura Cossutta, Deiana, Titti De Simone, Intini, Cima, Lion, Gasperoni, Molinari, Mattarella, Reduzzi, Monaco, Delbono, Widmann, Grandi, Panattoni, Tolotti, Mosella ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro volto a facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea della difesa e le relative modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185;

ribadita l'esigenza di rafforzare l'impegno della comunità internazionale al fine di prevenire e contrastare il diffondersi dei conflitti armati, del terrorismo e delle violazioni dei diritti dell'uomo:

impegna il Governo

a promuovere, presso l'ONU, la UE, il Consiglio d'Europa e in tutte le sedi internazionali l'adozione di criteri di valutazione delle violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani quanto più dettagliati e rigorosi.

9/1927/10. « Calzolaio, Ruzzante, Pinotti, Minniti, Grandi, Gasperoni, Panattoni, Pisa ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro volto a facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea della difesa e le relative modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185;

tenuto conto del diverso contesto di riferimento che si verrà a determinare a seguito dell'adozione delle misure che i governi dovranno adottare al fine di rendere operativo il suddetto Accordo quadro;

rilevato che l'articolo 6 della legge 9 luglio 1990, n. 185, così come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, attribuisce al Governo l'elaborazione degli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa nonché l'indicazione delle direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali d'armamento, così come l'individuazione dei paesi per i quali debbano adottarsi i divieti per l'esportazione ed il transito dei materiali d'armamento:

impegna il Governo

a fornire, a corredo della relazione prevista dall'articolo 5 della citata legge n. 185 del 1990, una puntuale e dettagliata informazione al Parlamento circa le misure d'attuazione del su richiamato Accordo quadro, nonché degli indirizzi e delle deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge.

9/1927/11. « Tolotti, Ruzzante, Calzolaio, Minniti, Grandi, Gasperoni, Panattoni, Pisa ».

La Camera,

premesso che:

la progressiva integrazione dell'industria europea degli armamenti implicherà una sempre più intensa partecipazione dell'industria italiana in programmi

congiunti di coproduzione di armamenti con industrie di paesi partner dell'Unione europea;

la crescente quota di materiali prodotti in conto coproduzioni e la crescente europeizzazione dell'industria rende sempre più difficile seguire l'iter dei pezzi e componenti appartenenti a coproduzioni o società transnazionali che hanno siti in paesi diversi. Secondo studiosi della materia « *One result of the europeanisation process is that it has become more and more difficult to identify the country of origin or a product, especially regarding the delivery of subsystem and components* » (Eric Remacle, prof. Relazioni Internazionali, ULB). Ed ancora « *The international integration, widespread of transnational co production, joint ventures, mergers, is having a revolutionary impact not only in the traditional ways of arms production and transfer, but also on arms control and accountability. Globalisation is making it more and more difficult to identify and quantify transfer of parts and components among enterprises belonging to the same transnational society* » (Robert E. Harkavi, Professore Scienze Politiche, consulente U.S. Arms Control and Disarmament Agency);

considerata inoltre, l'esperienza del nostro paese nell'attuazione della legge n. 185 del 1990, che vede un'alta collaborazione tra diversi ministeri, un sistema di controlli incrociati e promuove un sistema informatico interministeriale, che facilita lo scambio tra i vari soggetti interessati, e che al contempo serve a svolgere verifiche in modo efficace e veloce distingue l'Italia rispetto agli altri paesi europei;

ai fini di uno snellimento procedurale e di una maggiore efficienza i trasferimenti di pezzi e componenti nel contesto di coproduzioni con partner europei, saranno ridotti in Italia i normali controlli e procedure autorizzatorie previste per legge;

impegna il Governo

a promuovere tra i paesi che hanno ratificato l'Accordo quadro, una banca

dati centralizzata che risponda alle stesse funzioni, seguendo in tempo reale l'iter di tutti i trasferimenti che ricadono all'interno delle licenze globali di progetto previste dallo stesso accordo quadro, al fine di promuovere un sistema di tracciabilità per i materiali di armamento prima tra i paesi parte dell'accordo e successivamente nel quadro dell'UE. Nella prospettiva della creazione di un mercato unico europeo degli armamenti e di una sempre maggiore interdipendenza, un sistema di tracciabilità sulle movimentazioni può tradursi in un primo contributo che coniuga efficienza con trasparenza e controllo in un contesto sempre più interdipendente.

9/1927/12. (Testo così modificato nel corso della seduta). « Ruzzante, Calzolaio, Innocenti, Pinotti, Minniti, Grandi, Gasperoni, Panattoni, Pisa, Boato ».

La Camera,

impegna il Governo

a promuovere, insieme alle altre cinque nazioni dell'Accordo quadro, regole comuni tra i ministeri dell'economia e delle finanze in merito alle autorizzazioni nei confronti delle società operanti nel settore e titolari di licenza globale di progetto così come previsto dall'articolo 27 della legge n. 185 del 1990.

9/1927/14. (Testo così modificato nel corso della seduta). « Molinari ».

La Camera,

premesso che:

il Parlamento si accinge ad approvare il provvedimento contenente la ratifica dell'Accordo di Farnborough relativo a misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa e modifiche alla legge n. 185 del 1990 che regola il commercio delle armi nel nostro paese;

la legge n. 185 del 1990 è considerata da molti una legge, che pur con alcuni limiti, è tra le più efficaci nel trovare un equilibrio tra commercio delle armi, ri-

spetto dei diritti umani e controllo e trasparenza di tale commercio:

in difesa dell'attuale normativa si sono mobilitate centinaia di associazioni, come *Amnesty International*, Medici senza frontiere, Pax Christi, Associazione obiettori nonviolenti, eccetera, sono state raccolte 62.000 firme, sono state mandate ai parlamentari migliaia di *e-mail*, ed in particolare un accorato appello del cardinale Camillo Ruini è stato rivolto al Parlamento per non stravolgere l'attuale assetto normativo;

mentre la produzione militare si europeizza, il controllo delle esportazioni resta soggetto alla sensibilità delle singole nazioni, in quanto il codice di condotta europeo non è vincolante;

esiste il rischio che la politica della difesa europea sia dettata dall'industria degli armamenti e non dai Governi membri dell'Unione europea;

l'attuazione pratica dell'Accordo quadro, dipenderà molto dai *Memorandum of Understanding*, che saranno predisposti dai Governi, di volta in volta che si creeranno problemi concreti;

impegna il Governo:

ad aprire un confronto in Parlamento sul modello di difesa europeo che l'Italia dovrebbe promuovere alla Convenzione;

a garantire che i *Memorandum of Understanding* siano stilati oltre che dal Ministro della difesa, anche da quello degli esteri e che siano resi pubblici e sottoposti al controllo parlamentare;

9/1927/15. (*Testo così modificato nel corso della seduta*). « Cima, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella ».

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

€ 0,83

Stampato su carta riciclata ecologica



\*14ALA0001640\*